

---

Circolare per il cliente n.7 del 17 Dicembre 2014

## IN BREVE

---

- Agevolazioni contributive ex lege n. 407/1990 e sostituzione di un dipendente
- Le novità sull'attività di finanziamento per l'avvio o lo sviluppo di lavoro autonomo o di microimpresa
- Modalità di recupero degli sgravi contributivi per i contratti di solidarietà
- Corte Europea di Giustizia: illegittima la norma sui contratti a termine nelle scuole
- Pubblicato in G.U. il Jobs Act
- Agenzie per il lavoro slovene e autorizzazione ministeriale

## APPROFONDIMENTI

---

- La nuova disciplina del microcredito
- Contratti di solidarietà e recupero sgravi contributivi: i chiarimenti dell'INPS
- La nuova riforma del mercato del lavoro è legge

## PRINCIPALI SCADENZE

---

---

## IN BREVE

---

### AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

#### **Agevolazioni contributive ex lege n. 407/1990 e sostituzione di un dipendente**

*MLPS, Interpello 2 dicembre 2014, n. 29*

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - con Interpello 2 dicembre 2014, n. 29, promosso dall'ANISA (Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio), in merito alla corretta interpretazione della locuzione "in sostituzione" contenuta nella norma, ponendo altresì la questione circa l'applicabilità di quest'ultima nelle ipotesi di dimissioni del lavoratore e di risoluzione consensuale ex art. 7, legge n. 604/1966, come modificato dall'art. 1, comma 40, legge n. 92/2012 - ha chiarito che le agevolazioni contributive ex art. 8, comma 9, legge n. 407/1990 spettano anche nelle ipotesi di dimissioni del lavoratore nonché di risoluzione consensuale del rapporto, anche qualora queste ultime siano così definite a seguito della procedura ex art. 7, legge n. 604/1966.

### AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

#### **Le novità sull'attività di finanziamento per l'avvio o lo sviluppo di lavoro autonomo o di microimpresa**

*MEF, D.M. 17 ottobre 2014, n. 176*

Nella Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2014, n. 279 è stato pubblicato il D.M. 17 ottobre 2014, n. 176, con il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze disciplina la tematica del microcredito. Nello specifico, il Decreto regola le attività di finanziamento finalizzate a sostenere l'avvio o lo sviluppo di un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa, ovvero a promuovere l'inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro.

Sono esclusi i finanziamenti ai seguenti soggetti:

1. lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di cinque anni;
2. lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di dipendenti superiore alle 5 unità;
3. società di persone, società a responsabilità limitata semplificata, o società cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità;
4. imprese che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori a quelli previsti dall'art. 1, secondo comma, lettere a) e b) del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come aggiornati ai sensi del terzo comma della medesima disposizione, e un livello di indebitamento superiore a euro 100.000.

## CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ

### **Modalità di recupero degli sgravi contributivi per i contratti di solidarietà**

*INPS, Circolare 2 dicembre 2014, n. 153*

L'INPS - con Circolare 2 dicembre 2014, n. 153 - ha fornito le istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà, stipulati ex art. 1, D.L. n. 726/1984 (convertito con modificazioni, in legge n. 863/1984) - riferiti all'anno 2014.

Le novità riguardano principalmente gli aspetti riferiti alla misura, al relativo finanziamento e, soprattutto, ai criteri di accesso al beneficio.

Per quanto attiene alla riduzione contributiva - in precedenza articolata in modo differente in relazione alla percentuale di contrazione dell'orario di lavoro stabilita nell'accordo e all'ubicazione territoriale dell'azienda - si segnala la nuova uniforme misura pari al 35%.

## CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

### **Corte Europea di Giustizia: illegittima la norma sui contratti a termine nelle scuole**

*CGUE, Sentenza 26 novembre 2014, C-22/2013*

La Corte di Giustizia Europea - con sentenza del 26 novembre 2014, C-22/2013 - ha dichiarato contraria al diritto dell'Unione Europea la normativa italiana sui contratti di lavoro a tempo determinato nella parte in cui prevede la reiterazione, da parte della Pubblica amministrazione, dei contratti a tempo determinato oltre i 36 mesi (art. 10, comma 4 bis, D.Lgs. n. 368/2001).

Tale normativa, infatti, non contemplerebbe alcuna misura di prevenzione, poiché non consentirebbe di verificare concretamente, in modo obiettivo e trasparente, l'esistenza di un'esigenza reale di sostituzione temporanea e autorizzerebbe, come previsto esplicitamente dall'art. 4, comma 1, legge n. 124/1999, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato a copertura di posti effettivamente vacanti.

Il Tribunale di Torino - con sentenza del 5 dicembre 2014 - sulla scia della sentenza della Corte Europea di Giustizia del 26 novembre 2014, causa C- 22/2013 - ha riconosciuto a una insegnante, precaria da 7 anni, una indennità risarcitoria pari a 15 mensilità, oltre agli scatti di anzianità che avrebbe maturato se fosse diventata insegnante di ruolo, anziché ripartire da zero ogni anno.

Il Tribunale non ha, ovviamente, disposto l'assunzione in ruolo in quanto, ex art. 97 Cost., ciò può avvenire soltanto al termine di una procedura concorsuale.

## DIRITTO DEL LAVORO

### **Pubblicato in G.U. il Jobs Act**

*Legge 10 dicembre 2014, n. 183*

Nella Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2014, n. 290 è stata pubblicata la legge 10 dicembre 2014, n. 183 (c.d. Jobs Act), recante "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino

della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro".

Il provvedimento - che entra in vigore il 16 dicembre 2014 - prevede le seguenti deleghe:

- riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi;
- riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;
- disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese;
- testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro;
- revisione e l'aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

## SOMMINISTRAZIONE

### **Agenzie per il lavoro slovene e autorizzazione ministeriale**

*MLPS, Interpello 2 dicembre 2014, n. 31*

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - con Interpello 2 dicembre 2014, n. 31, promosso dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, inerente il fatto se un'agenzia per la somministrazione di lavoro, già iscritta e/o autorizzata in base alla legislazione vigente in un altro Stato membro (nel caso di specie la Slovenia), sia o meno tenuta a effettuare il deposito cauzionale qualora intenda richiedere l'iscrizione presso l'apposito albo del Ministero del Lavoro italiano - ha precisato che l'agenzia di somministrazione in possesso di autorizzazione di altro Stato membro, equivalente a quello italiano, può limitarsi a presentare richiesta di iscrizione presso l'apposito albo del MLPS e non anche una nuova richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di somministrazione.

Inoltre, qualora non abbia assolto a "obblighi analoghi" nel rispetto della normativa dello Stato membro di origine, l'agenzia dovrà stipulare una specifica garanzia fideiussoria.

---

## APPROFONDIMENTI

---

### AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

#### **La nuova disciplina del microcredito**

Nella Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2014, n. 279 è stato pubblicato il Decreto 17 ottobre 2014, n. 176, con il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze disciplina la tematica del microcredito.

Nello specifico, il Decreto regola le attività di finanziamento finalizzate a sostenere l'avvio o lo sviluppo di un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa, ovvero a promuovere l'inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro.

Di seguito, il dettaglio del provvedimento in specie.

#### **Microcredito per l'avvio o lo sviluppo di iniziative imprenditoriali e per l'inserimento nel mercato del lavoro**

L'attività di microcredito è finalizzata, in primo luogo, a sostenere l'avvio o lo sviluppo di un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa, ovvero a promuovere l'inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro.

Sono esclusi i finanziamenti:

- ai lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di cinque anni;
- ai lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di dipendenti superiore alle 5 unità;
- alle società di persone, società a responsabilità limitata semplificata, o società cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità;
- alle imprese che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori a quelli previsti dall'art. 1, secondo comma, lettere a) e b) del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e un livello di indebitamento superiore a euro 100.000.

La concessione di finanziamenti è finalizzata, anche alternativamente:

- all'acquisto di beni, incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all'attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative. I finanziamenti possono essere concessi anche nella forma di microleasing finanziario;
- alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;
- al pagamento di corsi di formazione volti a elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti; i finanziamenti concessi alle società di persone e alle società cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci;

- al pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento.

I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 25.000 per ciascun beneficiario. Il limite può essere aumentato di euro 10.000, qualora il contratto di finanziamento preveda l'erogazione frazionata, subordinando i versamenti successivi al verificarsi delle seguenti condizioni:

- il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse;
- lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dall'operatore di microcredito.

Il microcredito può essere concesso allo stesso soggetto per un ammontare, che sommato al debito residuo, non superi il limite di euro 25.000 o, nei casi previsti dal comma 1, di euro 35.000. Il rimborso dei finanziamenti è regolato sulla base di un piano con rate aventi cadenza al massimo trimestrale. La data di inizio del pagamento delle rate può essere posposta per giustificate ragioni connesse con le caratteristiche del progetto finanziato.

La durata massima del finanziamento non può essere superiore a sette anni, ad eccezione dei finanziamenti per i quali la durata è coerente con il piano di formazione finanziato e in ogni caso non superiore a dieci anni.

### **Microcredito per progetti di inclusione sociale e finanziaria**

L'attività di finanziamento è finalizzata anche a promuovere progetti di inclusione sociale e finanziaria destinati a persone fisiche che si trovino in una delle seguenti condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale:

- stato di disoccupazione;
- sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per cause non dipendenti dalla propria volontà;
- sopraggiungere di condizioni di non autosufficienza propria o di un componente il nucleo familiare;
- significativa contrazione del reddito o aumento delle spese non derogabili per il nucleo familiare.

I finanziamenti sono destinati all'acquisto di beni o servizi necessari al soddisfacimento di bisogni primari del soggetto finanziato o di un membro del proprio nucleo familiare, tra cui, a titolo esemplificativo, spese mediche, canoni di locazione, spese per la messa a norma degli impianti della propria abitazione principale e per la riqualificazione energetica, tariffe per l'accesso a servizi pubblici essenziali, quali i servizi di trasporto e i servizi energetici, spese necessarie per l'accesso all'istruzione scolastica.

L'esposizione di ciascun beneficiario verso il medesimo finanziatore non può in alcun momento eccedere il limite di euro 10.000; i finanziamenti non sono assistiti da garanzie reali e hanno una durata massima di cinque anni.

Il Mef specifica che, i finanziamenti per promuovere iniziative imprenditoriali o l'inserimento nel mercato del lavoro possono essere concessi esclusivamente dai soggetti iscritti in un apposito

elenco di cui all'art. 111, comma 1, del D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), iscrizione che non è richiesta, invece, per i soggetti che finanziano progetti di inclusione sociale e finanziaria. Tali ultimi soggetti possono essere, in particolare, le associazioni e fondazioni aventi personalità giuridica, le società di mutuo soccorso, le aziende pubbliche di servizi alla persona derivanti dalla trasformazione delle Istituzioni di assistenza e beneficenza, le cooperative riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le cooperative sociali.

## CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ

### **Contratti di solidarietà e recupero sgravi contributivi: i chiarimenti dell'INPS**

L'INPS - con Circolare 2 dicembre 2014, n. 153 - ha fornito le istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà, stipulati ex art. 1, D.L. n. 726/1984 (convertito con modificazioni, in legge n. 863/1984) - riferiti all'anno 2014.

Il D.L. n. 34/2014 (convertito, con modificazioni nella legge n. 78/2014) ha previsto che l'ammissione alla riduzione contributiva in favore dei contratti di solidarietà è subordinata, oltre che al rigoroso rispetto dei limiti di spesa, anche ai criteri di ammissione individuati con il Decreto Interministeriale 7 luglio 2014, n. 83312.

L'INPS, con il provvedimento in specie, nel confermare le istruzioni fornite dal MLPS con la Circolare n. 23/2014, ha ribadito che la riduzione contributiva ex art. 6, comma 4, D.L. n. 510/1996, ha come destinatarie le imprese che, alla data del 21 marzo 2014, abbiano stipulato - o avessero già in corso - contratti di solidarietà difensivi accompagnanti da Cigs, ex lege n. 836/1984 e che abbiano individuato strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell'accordo ovvero un piano di investimenti, finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo.

Lo sgravio è riconosciuto sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20% e per periodi non anteriori al 21 marzo 2014, per l'intera durata del contratto di solidarietà, con il limite massimo di 24 mesi.

La misura della riduzione contributiva è pari al 35%. Ne consegue che, per ogni mese, le imprese hanno diritto alla citata agevolazione sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto periodo, abbia avuto un orario ridotto in misura superiore al 20% rispetto a quello contrattuale. Eventuali erogazioni ultramensili, a carico dei datori di lavoro, seguiranno la sorte contributiva legata all'orario di lavoro effettuato nel mese di corresponsione di dette competenze, secondo previsione contrattuale.

Il beneficio non spetta, invece, per i contratti di solidarietà stipulati dai datori di lavoro destinatari delle disposizioni di cui all'art. 5, commi 5, 7, 8, D.L. n. 148/1993 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 236/1993), cui possono accedere le aziende che non rientrano nel campo di applicazione della Cigs.

Ciò premesso, l'INPS ha specificato che, per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo "dicembre 2014", i datori di lavoro autorizzati, valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreACredito>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <CausaleACredito> inseriranno il codice causale "L929" avente il significato di "conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell'articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n. 726 (L. 863/1984)";
- nell'elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.

Ai fini del recupero del beneficio riferito alle mensilità da marzo (o successive) a novembre 2014, i datori di lavoro potranno avvalersi del nuovo codice causale "L930" avente il significato di "Arr. conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell'articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n. 726 (L. 863/1984)." da valorizzare nell'Elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>, del flusso UniEmens.

Le operazioni di conguaglio dei periodi pregressi ("novembre 2014" compreso) dovranno essere effettuate entro il prossimo 16 marzo.

## DIRITTO DEL LAVORO

### La nuova riforma del mercato del lavoro è legge

Nella Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2014, n. 290 è stata pubblicata la legge 10 dicembre 2014, n. 183 (c.d. Jobs Act), recante "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro".

Il provvedimento, che entra in vigore il 16 dicembre 2014, contiene le seguenti deleghe:

1. **riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali**, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi (art. 1, commi 1 e 2);
2. **riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive** (art. 1, commi 3 e 4);
3. **disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese** (art. 1, commi 5 e 6);
4. **testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro** (art. 1, comma 7);
5. **revisione e l'aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro** (art. 1, commi 8 e 9).

Con riferimento al punto sub 4), i principi e i criteri direttivi per la formulazione dei decreti legislativi in materia di tipologie contrattuali e rapporti di lavoro, sono:

- individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, in funzione di **interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali**;
- promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il **contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro** rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti;

- previsione, per le nuove assunzioni, del **contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti** in relazione all'anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, **prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio** e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo **termini certi per l'impugnazione del licenziamento**;
- rafforzamento degli **strumenti per favorire l'alternanza tra scuola e lavoro**;
- **revisione della disciplina delle mansioni**, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale con l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento; previsione che la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria possa individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle disposte ai sensi della presente lettera;
- **revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro**, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive e organizzative dell'impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore;
- introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del **compenso orario minimo**, applicabile ai rapporti aventi a oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonché, fino al loro superamento, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- previsione, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 70, D.Lgs. n. 276/2003, della **possibilità di estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio** per le attività lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati, con contestuale rideterminazione contributiva ex art. 72, comma 4, ultimo periodo, D.Lgs. n. 276/2003;
- **abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con le disposizioni del testo organico semplificato**, al fine di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative;
- **razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva**, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l'istituzione, ex art. 8, legge n. 300/1070, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale.

**MAZZOLENI & PARTNERS**

Studio Professionale  
Mazzoleni dott. Roberto

Mazzoleni & Partners s.r.l.

Zogno (BG) - Via Mazzini 1  
Bergamo - Passaggio Don Seghezzi 3  
Villa D'Almè (BG) - Via Mazzini 99  
Telefono: 0345/90889 Fax: 0345/50698 Email: [info@studiomazzoleni.com](mailto:info@studiomazzoleni.com)

**PRINCIPALI SCADENZE**

Data scadenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
<b>lunedì 22/12/2014</b>	<b>FASC</b>	Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati	Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica	Bonifico bancario - Denuncia telematica
<b>lunedì 29/12/2014</b>	<b>ENPAIA</b>	Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati	Aziende agricole	M.A.V. bancario - Denuncia on line
<b>mercoledì 31/12/2014</b>	<b>INPS ex ENPALS</b>	Denuncia contributiva mensile unificata	Aziende settori sport e spettacolo	Procedura telematica
<b>mercoledì 31/12/2014</b>	<b>INPS</b>	Denuncia contributiva e retributiva - Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi	Datori di lavoro	Trasmissione telematica
<b>mercoledì 31/12/2014</b>	<b>LUL</b>	Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedente	Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta	Stampa meccanografica - Stampa Laser